

Carrara, Giulia Rosa / Flore, Giuseppe

Due papiri inediti di Milano

The Journal of Juristic Papyrology 15, 119-128

1965

Artykuł został zdigitalizowany i opracowany do udostępnienia w internecie przez **Muzeum Historii Polski** w ramach prac podejmowanych na rzecz zapewnienia otwartego, powszechnego i trwałego dostępu do polskiego dorobku naukowego i kulturalnego. Artykuł jest umieszczony w kolekcji cyfrowej bazhum.muzhp.pl, gromadzącej zawartość polskich czasopism humanistycznych i społecznych.

Tekst jest udostępniony do wykorzystania w ramach dozwolonego użytku.

DUE PAPIRI INEDITI DI MILANO

N. Cat. 286

cm. 20,5 × 25,5

25 settembre 140 d.C.

I due documenti (*a* e *b*) sono conservati su due papiri incollati l'uno a fianco dell'altro (*b* a destra di chi legge) e sono stati annullati con linee incrociate. I testi sono tuttavia in buono stato di conservazione: solo nella parte centrale di *a* l'inchiostro è molto sbiadito e in alcuni punti del tutto sparito. Sul primo documento si riconoscono scritture di tre mani diverse: l'una ha steso il testo del contratto, le altre le due sottoscrizioni. Il secondo è vergato da due mani, a caratteri regolari, e di facile lettura. Una traccia di inchiostro è visibile sotto l'ultima linea del testo *a*, verso destra.

Il documento *a* ha un margine libero, a sinistra di chi legge, di tre centimetri.

a

- 1 Ἔτους τετάρτου Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τίτου Αἰλίου Ἀδριανοῦ
 Ἀντωνεῖνου Σεβαστοῦ Εὐσεβοῦς Θῶθ κῆ ἐν Τεβτύνι τῆς Πο-
 λέμωνος μερίδος τοῦ Ἀρσινοῦτου νομοῦ. Ὁμολογοῦσι ἡ Ταορ-
 σενοῦφισ ὡς [ἐτ]ῶν τ[εσ]σεράκοντα πέντε οὐλλή ἀντικνημίωι ἀριστερῶι
 5 καὶ Τεφορσαῖς ὡ[ς] ἐτῶν τρ[ι]άκοντα πέντε οὐλλή χειρὶ ἀριστερᾶ ἀμφο-
 τεραι Κρονίωνος τοῦ Χεῶτος ἑκατέρᾳ μετὰ κυρίου ἡ μὲν Ταορ-
 σενοῦφισ τοῦ πατρ[ο]ῦς Κρονίω[νο]ς τοῦ Χεῶτος ὡς ἐτῶν ἐβ[δο]μήκον-
 10 τα ὀκτώ οὐλλή δακτύλωι μικρῶ χειρὸς ἀριστερᾶς, ἡ δὲ Τεφορσα[ῖς]
 τοῦ ἀνδρὸς ὄντος τοῦ καὶ ἀδελφοῦ Ἀρφαήσεως ὡς ἐτῶν τεσσεράκον-
 τα ὀκτὼ [ο]ὐλλή ἀντιχειρὶ ἀρι[σ]τερῶι αἱ δύο Πέρ[ο]σι τῆς ἐπιγονῆς ἀλ-
 λήλων ἔγγοι εἰς ἕκτισιν Διδύμη Ἡρωνος τοῦ Ἀμαίτος ὡς ἐτῶν
 τεσσεράκοντα ἕξ οὐλλή ἀντι[κν]ημίωι ἀριστερῶι [με]τρᾶ κυρί[ου] τοῦ
 15 κατὰ μητέρα ἀνεψ[ιοῦ] Ἀρπαήσεως τοῦ Ἡρακλήου ὡς ἐτῶν [.]
 .ντ. [οὐλλή χειρὶ ἀριστερᾶ ἔχιν παρ' αὐτῆς Διδύ[μ]ης
 παραχρῆμα] διὰ [χειρὸς] χρ[ῆ]σιν [τον] ἀργυρίου] κερφα[λαίου]
 δραχμάς τριακοσί[ας] ἐβδομήκοντα δύο ὧν καὶ τὴν ἀπόδο[σιν] ἰν
 ἐπάναχρον ποιήσονται ἐν [μηνὶ] Θῶθ τοῦ εἰσιό[υ]τος π[έ]μ[π]το]ν
 20 ἔτους ἀνυπερθέτω]ς ἐὰν δὲ μὴ [ἀποδώσουσι] καθὼς γέ[γραπται] τ[ῆ] προ[κ]ι-
 μένη προθ[ε]σμία ἐξῆναι τῇ Διδύμη ἢ ᾧ παρ' αὐτῆς] ἐὰν αἰρ[ῆ]ται
 καρπ[ι]ζεσθαι εἰς τὸ [ἔ]διον ἀπὸ τοῦ α[ὐ]τοῦ [πέμ]πτου ἔτους ἀπ[ὸ] τ[ῶν]

- ὑπαρχ[ουσι]ῶν αὐτῇ Τεφορσαίτι π[ερὶ] κώμην Τε[βτυ]νιν ἐν τ[ῆ] λ]εγο-
μένη Στασιχράτ[ου]ς δ...τη κλήρου κατοι[κί]κοῦ ἀρου[ρῶν] τεσσάρων [ἀρού]ρας
δύο ἀφ' ἧς ἐὰν αἰρῆται ἡ Διδύμη κεφαλῆς ἢ μέρους, πρὸς τὴν Τεφορ-
σαίν ὄντων τῶν δ]ημοσίων πάντων τῶν ἀρουρῶν δύο ἐὰν δ[ὲ] μὴ
- 25 βούληται ἡ Διδύμη] καρπίζεσθαι, γείνεσθαι αὐτῇ τῆς πράξεως ἕκ τε
τῶν ὁμολογουσῶν] κ[αί] ἐκ τῆς μιᾶς καὶ ἐκ τῶν ὑπαρχόντων ἀβ[τ]αῖς
πάντων καθάπερ ἐκ δ]ί(ης). Ὑπογρ(αφεύς) Ἴππαλος Χράτου ὡς ἐτῶν
ἑβδομήκοντα] οὐλὴ πῆχι δεξιῶι. 2m. Ταορσενούφισ καὶ
Τεφορσαῖς ἀμφο]τέρων Κρονίωνος ἑκατέρω μετὰ κυρίο[υ]
- 30 ἡ μὲν Ταορσενούφισ] τοῦ πατρὸς, ἡ δὲ Τεφορσαῖς τοῦ ἀνδρὸς Ἀρφαή-
σεως, ὁμολογοῦμεν ἔχ[ι]ν παρὰ τῆς Διδύμης ἐξ ἀλληληγγύης τὰς
δραχμάς τρ]ιακοσίας ὀγδομήκωντα δύο χρῆσιν [κ]αὶ
ἀποδώσο]μεν ἐν μηνὶ Θῶθ[ι] τοῦ πένπ[ι]του ἔτους ἐὰν
δὲ μὴ, καρπ]ῶσθαι αὐτὴν τὰς δύο ἀρούρας περὶ Τεβτυνί(ν) καθὼς
- 35 πρόκειται. Ἐγρ(αψε) ὑπὲρ αὐτῶν Ἴππαλος Χράτου μὴ εἰδὼτ[ω]ν
γρ(άμματα). 3a m, Διδύμη Ἐρωτος μετὰ κυρίου τοῦ κατὰ μη[τέρα]
ἀνεπιού Ἀρπαήσεως τοῦ Ἡρακλήου γέγοναι εἰς μαὶ ἡ ὁμολογεῖα
καθὼς πρόκειται]. Ἐγρ(αψε) ὑπὲρ αὐτῶν Μάρων Μάρωνο(ς) μὴ εἰδ(ότων)
γρ(άμματα).

- 1.3-5 Ταορσενούφισ e Τεφορσαῖς, f. di Κρονίων di Χεῶς, come tutta la famiglia di quest'ultimo, sono ben conosciute dai papiri dell'Università di Milano, cfr. per la prima P. Mil. Vogliano II 80, 81, 84, 85, 91, 92, 93, 94, 95 e per la seconda P. Mil. Vogliano II 84, 85.
- 1.11 Sono conosciuti, nei papiri dell'Università di Milano, vari Ἐρωτος, ma nessuno, che si sappia, f. di Ἀμάεις, un Ἀμάεις è nominato in un conto (pubblicato da M. Vandoni in *Acme* XII fasc. I—III 1959 p. 194), ma non si può stabilire se sia la medesima persona nominata nel testo presente.
- 1.22 δ ... τη. È difficile una lettura sicura del termine; in P. Tebt. II 318, 18 si legge però ἐν τῇ λ]εγομένη Στασικ[λέου]ς διακ .[: potrebbe trattarsi della medesima espressione e in tal caso si dovrebbe leggere in tutti e due i testi Στασικ[ράτου]ς διάκτηρ, forma però, quest'ultima, fino ad ora sconosciuta, se non si tratta addirittura di un ipotetico διακοίτηρ, mai finora usato.
- 1.23 ἀφ'ἧς Le prime due lettere sono di dubbia lettura, ma sembra più probabile ἀφ che ἐξ come in P. Oxy 273, 12. La formula con ἀφ si trova del resto anche in un altro papiro di questa collezione, il N. Cat. 251, 19, non ancora pubblicato.
- 1.25 τῆς πράξεως: dovrebbe essere τὴν πράξιν: il genitivo sarà dovuto alla formula più comune τῆς πράξεως οὐσης.
- 1.28 L'integrazione è basata su P. Mil. Vogliano II 84, dove il 19 Pauni del 22° anno di Adriano (= 13 giugno 138) Hippalos di Chrates dichiara di avere 68 anni (1.14).
- 1.29 ἀμφο]τέρων I. ἀμφοτέρω
- 1.31 ἀλληληγγύης I. ἀλληλεγγύης. Le ultime lettere sono scritte molto male e la lettura è dubbia. È comunque però escluso che la prima lettera incerta sia un ε.
- 1.32 ὀγδομήκωντα δύο I. ἑβδομήκοντα δύο
- 1.33 I' φ di καρπ]ῶσθαι e assai dubbio, l'ultima parte della lettera somiglia molto ad un ι slanciato, legato alla parte bassa della lettera precedente. Potrebbe forse essere anche πισθαί: nel qual caso, il contenuto del contratto imponendo il riferimento all'anticresi, la lettura sarebbe καρ]πὶ <ξ>σθαί. Se si tratta di ω dovrebbe leggersi καρποῦσθαί.

- 1.37 γέγοναι εἰς μαι Ι. γέγονε εἰς μέ.
 1.38 Μάρων Μάρωνος, cfr. P. Mil. Vogliano II, 78.

b

- 1 I m. Φλα(ύιος) Δ(ομίττ)ιος σεση(μείωμαι) (ἔτου)ζ Ἄνω(νίνου)
 Καίσαρος τοῦ κ(υρίου) Φαῶ(φι) ἰῆ
- II m. Φλαυῖοι Δομιττιῖοι καὶ Σαβεῖνοι τῶ καὶ
 Θρακίδα γεγυμ[μ]νασιαρχ(ηκόσι) βιβλιοφύλ(αξι) ἐνκτήσεων
- 5 παρὰ Τεφορσαίτος τῆς Κρονίωνος τοῦ
 Χεῶτος μητ(ρός) Θεναπύγχεως ἀπὸ κώ-
 μης Τεπτύνεως μετὰ κυρίου τοῦ ἀδελφο(ῦ)
 Ἄρ[φ]αήσεως ἄφ' ὧν ἀπεγραψάμην διὰ τῶν
- 10 προ[τ]έρων καὶ τῆ προθεσίᾳ δὲ περὶ κώ-
 μην Τ[ε]πτῦν[ι]ν κλήρου κατοικικοῦ ἀρού-
 ρῶν τρεσσάρων καὶ ἐπιβολ(ῆς) κώμης ἀρού-
 ρης τ[ε]τάρτου βούλομαι ἐκουσίως καὶ
- 15 αὐθερέτως ὑπαλλᾶξαι κλήρου κατοικικ(οῦ)
 ἀρούρας δύο ἐκ τοῦ πρὸς νότου μέρους
 Διδύμη Ἑρῶνος τοῦ Ἀμαίτος πρὸς ἅς ὀφείλω
 αὐτῇ σὺν τῇ ἀδελφῇ μου Ταορσενοῦφει
- 20 κατὰ ἀσφάλειαν ἀργυρίου κεφαλαίου
 δραχμᾶς τριακοσίας ἑβδομήκοντα δύο
 καὶ τοὺς τ[ό]κους καθ' ὧν καὶ μὴ συνχρη-
 ματίζεσθαι μοι μηδὲν ἀπλῶς οἰκονο-
 μούσῃ ἐπ' ἐξαλλοτριώσι ἢ ἐπὶ καταχρη-
- ματισμῶι ἄχρι οὗ ἀποδῶ τὰ ὀφειλό-
 μενα καὶ ἀπενέγκω τὴν καθήκουσαν
 ἀποχὴν. Διὸ ἐπιδίδωμι τὴν ὑπαλλαγὴν.
- 1.1 Per Φλαύιος Δομίττιος cfr. P.S.I. 921 e B.G.U. 328, 31.
 1.9 καὶ τῆ προθεσίᾳ: in una formula simile il P. Vars. 10 III, 9 ha μετὰ προθ. ma qui non
 è possibile altra lettura. Sul problema v. Eger, *Zum Aegyptischen Grundbuchwesen*
 in *röm. Zeit*, 1909, p. 126; Flore, in *Aegyptus VIII* (1927) p. 65.
 1.19-22 In base a queste linee ritengo di poter proporre una nuova lettura delle 1.18-22 di P.
 Vars. 10 III, che sono così lette dall' editore: τὸν μῆ[η]γξ. Δι[ὸ] ἐπιδίδωμι <ὅπως>
 [ἐπι]στ[ε]λῆ συνχρημα(τί)ζεσθαι διὰ τοῦ τῆς Τεβτύ[ν]χεως οἰκονόμου τ[ὸ] ἐπι[στ]άτη
 γραφείου οὗτος ὁ χρ[η]ματισμ[ὸ]ς κατὰ τῶν προκειμένων ἀ[λ]λ[η]λεγγύων καὶ ἐπένεγκα
 ἀποχὴν.
 Già K. Fr. W. Schmidt in *Philol. Wochenschr.* 57 (1937) p. 1005 (cfr. BL III,
 1958 p. 252) aveva così corretto: Δι[ὸ] ἐπιδίδωμι ὑπ[α]λλ[α]κῆς <ς> συνχρηματ[ι]σμὸν τοῦ
 τῆς Τ[ε]π[τ]ύνεως οἰκονόμου ἐπιτρε[ψ]ί[α]ντος, ἵνα τὰ ἐν τῶ συνχρηματισμῶ κατὰ τῶν
 προκειμένων ἀρ[ο]υρῶν βε[β]αιῶ καὶ ἐπενέγκω ἀποχὴν.
 Recentemente R. G. Böhmer, *Kritische Bemerkungen zum Papyrus Varsoviensis 10*,
 Mainz 1961, ha così letto: διὸ ἐπιδίδωμι εἰς τὸ μὴ συνχρηματίζειν πόλ[η] εἰς οἰκονόμο
 χρ[η]ματισμῶ κατὰ τῶν προκειμένων ἀρ[ο]υρῶν ἕως ἂν καὶ ἐπένεγκω ἀποχὴν etc.

Accettando pienamente la lettura della 1.18 proposta dal B ö h m, mi sembra che, in base al nostro documento e da quanto è visibile sulla fotografia del P. Vars. 10, si possa completare la lettura delle 1.19-22: ... *συνχρηματῖ[(ζεσθαί) μοι] μη[δ]ῆ[ν] ἀπλῶς οἰκονομοῦσ[η] ἐπ' ἐξᾶλφτρίωσι ἢ ἐπὶ χατᾶ[χρ]ηματισμῶ κατὰ τῶν προκειμένων ἀχρ[ι] οὗ ἀπο[δ]ῶ καὶ ἐπενέγω ἀποχῆν.*

Viene inoltre fatto di suggerire per P. Princ. III 144, princ. di 1.17: *καταχρη[μ]ατισμοῦ* invece di *ἀνευ χρη[μ]ατισμοῦ*.

[Milano]

Giulia Rosa Carrara

COMMENTO

1. I due documenti sono stati incollati l'uno a fianco dell'altro; poichè la parte sinistra (rispetto a chi legge) dell'unico foglio che ne è risultato è la sola realmente deteriorata, si deve ritenere che i due papiri siano stati arrotolati da destra a sinistra e che la parte sinistra sia stata quella esposta ad agenti esterni atti a danneggiarla.

I papiri si riferiscono ad uno stesso rapporto giuridico sviluppatosi in due tempi (mutuo; costituzione di garanzia). E' evidente che fosse costume dei privati di conservare e tenere mediante colla fisicamente insieme, in una specie di *dossier*, la documentazione talvolta alquanto complessa, relativa a ciascun affare. E' probabile che questo sistema fosse il più semplice e adoperato da persone che non avevano un archivio vero e proprio. Il metodo offriva il vantaggio di avere bell'e pronto, in caso di bisogno (ricorso al giudice o all'autorità competente), il *δικαίωμα* relativo. Rendevasi anche possibile la restituzione immediata e totale di tutti gli atti divenuti inutili, a chi di dovere, qualora l'affare si fosse esaurito senza lasciare residui. Sembra pertanto dettato da eccessiva prudenza il convincimento del B ö h m (*op. cit.*, p. 17) che il fatto che i documenti costituenti il P. Vars. 10 siano stati incollati e non semplicemente arrotolati insieme sia inesplicabile. Il semplice avvolgere i papiri senza riunirli, invece, presentava l'inconveniente che, l'uno o l'altro, sfilandosi o scivolando, potesse andare perduto o, più semplicemente, fuori posto. Ad ogni modo la spiegazione del fatto, che, sulla scorta di un solo gruppo di documenti, poteva riuscire difficile, ora è agevolata dalla prova dell'esistenza di un secondo gruppo di documenti riuniti allo stesso modo, provenienti dallo stesso distretto (Fayûm) e appartenenti alla stessa epoca (140^p; 156^p [P. Vars. 10]). Si può al più dubitare se la riunione, trattandosi di documenti *κεχασμένοι*, sia avvenuta al tempo della cancellazione o prima: ma se si tiene presente che molto maggiore era l'utilità di tenerli assieme quando essi potevano essere ancora utilizzati (cioè prima della cancellazione), pare agevole dedurre che l'unione sia stata eseguita dal titolare del diritto nascente dai documenti (nei due casi, di P. Vars. 10 e dei presenti papiri, dalle creditrici).

2. Il documento *a* è indubbiamente un' *ὁμολογία*, atto agoranomico, uno degli originali — quello consegnato al creditore. Manca — per essere certi che

provenga dal γραφεῖον di Τεβτῦνις — l'annotazione finale dell'ufficio. Ma se si considera la laconicità talvolta estrema di simili annotazioni, non si può escludere che questa fosse stata scritta sotto l'ultima riga conservata, nella parte sinistra che proprio in quel punto manca per parecchi centimetri. Vi è anche, al centro, proprio in corrispondenza della supposta linea dell'annotazione, un minuscolo segno vergato ad inchiostro che sembra un frammento di lettera: ma la mancanza assoluta, prima e dopo di questo segno, di tracce di scrittura nonostante le buone condizioni del papiro nelle zone immediatamente circostanti, inducono a pensare ad una macchia, più che a scrittura.

3. Nel documento Taorsenufis e Teforsais, entrambe figlie di Kronion di Cheos (figura ben nota ai Papiri Mil. Vogl. II 80—90) assistite dai tutori (rispettivamente il padre e il marito) dichiarano di avere ricevuto da Didyme di Eron un mutuo di 372 draeme di argento, da restituire dopo un anno, cioè nel mese di Thōt del 5^o anno di Antonino Pio, mentre la somma è ricevuta il 28 di Thōt del 4^o anno. L'obbligazione è assunta ἐξ ἀλληλεγγύης, ma se il debito non verrà estinto alla scadenza, la sola Teforsais s'impegna a dare in anticresi due arure delle quattro che le appartengono di un clero catecico esistente in una località denominata da Stasicrates. La creditrice può scegliere fra l'anticresi e l'esecuzione sulle persone e sui beni tutti di entrambe o di una delle debentrici. Non si accenna ad interessi nell'atto agoranomico; il termine χρ[ῆσιν...] è accompagnato da un aggettivo (verbale?) che se non è sicuro termini in ...τον (il τ essendo incerto), deve escludersi che finisca in ...κον, il che avrebbe permesso di supplire con ἄτοκον o (se si vuol ritenere che i τόκοι dei quali si parla in b 1.19 non siano i moratori legali) ἔντοκον. La mancanza assoluta dell'imputazione dei frutti agli interessi (imputazione invece molto frequente: BGU 101 [Chr. 249], 11.5—7; 339 [Chr. 250], 11.20 s.; P. Tebt. II 390, 11.9—10; P. Mich. III, 188, 1.7 ss.; 11.10 ss.); la menzione del solo capitale; il silenzio sul modo e sul tempo del pagamento degli interessi fanno supporre che non vi fu stipulazione di questi. Ciò non esclude ch'essi potessero essere fittiziamente inclusi nel capitale, nel senso che questo figurasse nell'ammontare risultante dalla scrittura in misura maggiore di quello realmente prestato: la differenza sarebbero gli interessi trattenuti in anticipo.

4. Anche Taorsenufis e Teforsais sono ben note (come ha rilevato innanzi la Carrara) dai P. Mil. Vogl. II (84 1.7; 85 1.6 e *passim*). Per Taorsenufis qualche dubbio potrebbe essere giustificato dalla circostanza che mentre in P. Mil. Vogl. II, 85 essa denuncia l'età di cinquant'anni (in cifra) e appare ἄσημος, due anni dopo, in *a* si dichiara inequivocabilmente, in tutte lettere, quarantacinquenne e ha una cicatrice alla gamba destra. Lasciando stare questo segno particolare, che non ha importanza, perchè Taorsenufis potrebbe essersi ferita fra il 138 e il 140, la differenza di età darebbe da pensare. Senonchè tutti i dati relativi al padre-tutore concorrono a fugare i dubbii. Il padre è Kronion di Cheos, che nel 138 aveva 76 anni (P. Mil. Vogl. II, 85,8) e nel 140 ne ha,

appunto, 78 — come risulta a tutte lettere da *a* (1.10); l'altra figliola è Teforsais (P. Mil. Vogl. II, 84,7 e 9): in quest'ultimo papiro, una divisione di ascendente, Kronion nomina tutta la sua discendenza immediata (Armiysis, Arfaesis, Cronion, Taorsenufis, Teforsais) e in questa è una sola Taorsenufis. Costei, a sua volta, che aveva sposato il fratello Cronion, ne divorziò nel 138 (P. Mil. Vogl. II, 85) con l'assistenza del padre, come tutore: e puntualmente nel mutuo in *a* è assistita ancora dal padre, mentre la sorella Teforsais è assistita dal marito e fratello Arfaesis. L'incongruenza del dato relativo agli anni è forse da ricollegare con l'analfabetismo che affligge le parti; quantunque Kronion ricordi perfettamente i suoi anni pur essendo analfabeta non meno degli altri. Non è forse da scartare l'ipotesi di un ritorno di civetteria in Taorsenufis, che, liberatasi dal giogo di un matrimonio infelice, si sarà sentita come ringiovanire e autorizzata anche a ringiovanirsi modicamente (qui la differenza è di sette anni) nel corso dell'attività negoziale.

Per quanto riguarda l'alternativa fra l'anticresi e l'esecuzione, sono da citare BGU 11.20—23; P. Tebt. II, 390.

Preso a sè, il documento *a* non presenta particolare interesse, neanche sotto il punto di vista della formazione dell'atto e dei suoi rapporti temporali con la *numeratio pecuniae*, perchè, a differenza di P. Vars. 10 nel quale la *numeratio* avviene mediante *διαγραφή* dipendente, che si aggiunge all'*ὁμολογία*, qui essa ha luogo mediante la consegna della somma *brevi manu*.

5. In *a* nessuna menzione di *ὑπάλλαγμα* o di *ὑμάλλαγή*. Il debito non è stato estinto alla scadenza (cioè nel mese di $\Theta\acute{\omega}\theta$ del 5° anno di Antonino [141]) perchè *b*, che è del 143 presuppone che il debito sussista ancora. Tra l'esecuzione e l'anticresi, la creditrice deve avere preferito questa e deve essere stata immessa in possesso delle due arure meridionali — sulle quattro appartenenti a Teforsais — che Didyme deve avere scelte, come gliene dava il diritto l'omologia (*a*, 1.23). Difatti *b* aggiunge all'anticresi l'*ὑπάλλαγμα* delle due arure *ἐκ τοῦ πρὸς νότον μέρους*.

La mancanza di una clausola o di un atto di natura convenzionale relativo allo *ὑπάλλαγμα* è, a mio parere, molto importante. Innanzi tutto, è certo che l'ὑ. non fu contestuale al mutuo, perchè le garanzie concesse a Didyme non possono essere comunque interpretate come tipiche dell'ὑ. La mancanza, nel *dossier*, di un contratto scritto successivo ad *a*, relativo allo *ὑπάλλαγμα*, se non è decisiva nel senso che esso non vi fu, è tale, invece, per quanto ne concerne la minore rilevanza rispetto ai due documenti pervenuti. L'ipotesi dell'inesistenza di una convenzione scritta costitutiva dello *ὑπάλλαγμα* è tuttavia molto probabile. Dato che le parti usavano (come riteniamo) incollare insieme, via via che ne venivano in possesso, gli atti collegati ad un'intera operazione giuridica, appare difficile supporre che, se un ὑ. fosse stato convenuto per iscritto fra le parti, la creditrice non l'avesse unito alle altre carte. Tutto sommato, mi sento di escludere che un *ὑπάλλαγμα* fu convenuto per iscritto.

Con ciò non si nega che Didyme, non pagata alla scadenza, e non essendo sicura che delle arure datele in anticresi Teforsais non potesse disporre, abbia preteso verbalmente da questa l'impegno di non alienare nè disporre delle due arure. Ma, dato ciò per scontato, non ne risulta meno la preponderanza, in tutta l'operazione giuridica, del mutuo (*a*) e di *b*.

6. I problemi che *b* fa sorgere sono numerosi. Vi è, innanzi tutto, quello della qualificazione del documento. Esso è diretto ai βιβλιοφύλακες τῶν ἐγκτήσεων dell'Arsinoite e fino ad un certo punto (11.3—19) potrebbe passare per una προσαγγελία, in quanto, subito dopo l'intestazione, Teforsais vi esprime l'intento di voler costituire un vincolo (βούλομαι ... ὑπαλλάξαι) sulle due arure. Ora questa è la formula con la quale ha inizio il corpo delle προσαγγελίαι. Ma in *b* (come nell'ormai interamente ricostruito testo di P. Vars. 10, III) manca totalmente il *petitum* delle προσαγγελίαι: "διὸ ἐπιδίδωμι ὅπως ἐπισταλῆτε ὡς καθήκει" o qualcosa di simile. La lettura del v. Manteuffel è stata infatti totalmente rettificata (v. la nota della Carrara a 11.19—22 di *b*). In *b* parrebbe che manchi perfino il *petitum*: ma esso esiste ed è compendiariamente contenuto nel καθ' ὧν (scil. ὑμᾶς) μὴ συγχρηματίζεσθαι μοι ἐπ' ἀλλοτρίωσι καὶ καταχρηματισμῶ, retto dal βούλομαι di 1.12.

Nè può ritenersi che il *petitum* proprio delle προσ. fosse sottinteso (l'esempio del documento di *Symbolae van Oven*, pp. 122 ss. non appare convincente, perchè, nonostante l'opinione dello editore, resta da dimostrare che di προσαγγελία si tratti): è noto infatti che nella maggior parte delle προσ. pervenuteci esiste lo specifico *petitum* di tali scritture o l'indicazione degli uffici notarili ai quali doveva essere dato l'ἐπίσταλμα per il compimento dell'atto: cfr. Fay 31 (= Chr. 201); BGU 184; Lond. 2,299 p. 151. E anche se si volesse obbiettare che questa indicazione non fosse necessaria, bastando la esibizione al notaio dell'annotazione, fatta in testa al documento, della βιβλ. τῶν ἐγκτ. (Φλαούιος Δομίτιος σεσημείωμαι) per sopperire all'esigenza dello ἐπίσταλμα, non solo resterebbe da dimostrare che la semplice controfirma apposta dal conservatore corrisponda ad un ἐπίσταλμα, ma non si potrebbe mai spiegare la totale assenza di indicazioni relative ad un contratto successivo all'hypomnema diretto alla β. τ. ἐγκτ. Nè questa omissione è esclusiva di *b*: anche in P. Vars. 10, III, tranne il genericissimo accenno al solo mutuo — che non si dice se già stipulato o da stipulare — contenuto nella 1.15, manca ogni indicazione di un contratto con il quale s'intendesse costituire l'hypallagma, dei notai che dovevano riceverlo, di un'autorizzazione da conferire. E' vero che successivamente alla denuncia di P. Vars. 10, III, vi sono stati l'omologia di I e la διαγραφή di II: ma l'attività del notaio e della banca non sembrano minimamente influenzate da III, pur essendo evidente che senza la garanzia che io ritengo costituita con questa denuncia, la creditrice non si sarebbe indotta al mutuo. Se poi è vera l'ipotesi del Böhm (p. 16 sgg.) che l'atto agoranomico di col. I (sempre di P. Vars. 10) sia stato formato in tempi successivi, il σῶμα prima di III, la *subscriptio* dopo,

in giorni differenti, pure essendo la data dell'intero atto (7 di Ἀδριανός) posteriore a III (6 di Ἀδριανός), la mancanza dell'ἐπίσταλμα in III esclude la possibilità d'inserirlo nel procedimento di formazione dell'ὑπάλλαγμα. P. Vars. 10. III è quindi, ai fini dell'ὑπάλλαγμα, autonomo, e non può essere una προσαγγελία. Questa, inoltre, era un atto interno per la formazione del δημόσιος χρηματισμός, come l'ἐπίσταλμα: non si spiegherebbe quindi la sua presenza nelle mani del privato e il rilievo datole nella conservazione dell'intero incartamento relativo al mutuo.

L'autonomia è, *a fortiori*, connotato della dichiarazione in *b*, della quale, come si è detto, invano si cercherebbe, prima o dopo, l'addentellato con una scrittura o una clausola relativa allo ὑπάλλαγμα.

Escluso che si tratti di προσαγγελία, deve escludersi egualmente che si tratti di un'ἀπογραφή. Dal punto di vista diplomatico ne mancano tutti gli estremi, a cominciare dall'uso del verbo ἀπογράφομαι che è proprio di simile tipo di atti. Dal punto di vista giuridico essa non è fatta da colui che acquista un diritto, ma da colui che si assoggetta ad un vincolo, mentre l'Editto di Mettuo Rufo, sia pure ai fini dell'ἀπογραφή generale, ne pone l'obbligo ai proprietari, ai titolari delle ipoteche e degli altri diritti (P. Oxy. II, 237, VIII, 11.31-34).

Non resta altra qualificazione che quella di una richiesta implicita di παράθεσις. Normalmente anche questa veniva fatta dall'acquirente di un diritto (Hamb. 16; Gen. 44; BGU 243; Chic. 2; Tebt. II, 318) e questa pratica sembra anch'essa prescritta da Mettuo Rufo (Oxy. II, 237, VIII, 1.34). Tuttavia, qui non si tratta nè di παράθεσις cautelare nè di παράθεσις di diritti reali, come l'ipoteca, che presuppongono necessariamente un atto traslativo o costitutivo del quale la παράθεσις tende (almeno secondo la nostra opinione, v. *Aegyptus*, 8, p. 79 sgg.) a preservare o riservare gli effetti. Qui è proprio la dichiarazione del debitore che crea il vincolo dell'indisponibilità, a favore del creditore, e la παράθεσις conseguente le conferisce efficacia.

7. Questa deduzione è confortata da due altre considerazioni. La prima è che nei due casi, straordinariamente simili, di P. Vars. 10, III e di *b*, non esiste l'atto costitutivo dell'ὑπάλλαγμα al momento della dichiarazione, nè, per le ragioni innanzi esposte, P. Vars. 10, III può essere considerato προσαγγελία di I: in ogni caso *b* non può essere προσαγγελία di *a*, perchè in questo non si parla di ὑπάλλαγμα e *b* gli è posteriore di tre anni. La seconda è che, in entrambi i papiri, la dichiarazione viene fatta per uno scopo dichiarato che si esaurisce tutto nell'ambito del diritto sostanziale (porre i βιβλιοφύλακες in grado di non concedere ἐπίσταλμα per ulteriori atti di disposizione sui beni vincolati) e in una maniera tale da far ritenere che non occorresse, per tale fine, ulteriore atto scritto convenzionale. Si delinea in entrambi i documenti il carattere proprio all'ὑπάλλαγμα, almeno nell'Egitto romano, di costituire un vincolo d'indisponibilità con il consenso o a richiesta del proprietario su beni determinati o sull'intero patrimonio (BGU 1072), ma non un diritto reale a favore

del creditore. L'iscrizione del vincolo impediva alla β. τ. ἐγκτήσεων di συγ-
χρηματίζειν: cioè di emettere ἐπιστάλματα per successivi atti di disposizione,
fino a quando non si fosse data la prova che il debito garantito era stato estinto
(o, si può aggiungere, il creditore stesso non avesse consentito a rimuovere
il vincolo). E poichè l'ύ., se non viene annotato mediante παράθειςς, non può
conseguire l'effetto voluto, la παράθειςς è necessaria per completare la fattispecie
costitutiva del vincolo dell'indisponibilità.

Da *b*, dunque, e da Vars. 10, III ci sembra risulti — contrariamente a quello
che ha ritenuto il Böhm (cit., p. 47) — che per costituire un hypallagma fosse
sufficiente anche la sola volontà del debitore manifestata alla βιβλ.τ.ἐγκτ., e la
conseguente παράθειςς. Certo, se (come in P. Tebt. II, 318) il debitore si è ob-
bligato a costituire l'ύ., la richiesta di παράθειςς può essere fatta anche dal
creditore, esibendo il contratto relativo all'ύ.: ma è evidente che le alienazioni
avvenute frattanto non possono essere pregiudicate da una tardiva richiesta
di παράθειςς, come appunto conclude lo istante in P. Tebt. 318 (11.22—24).
Sarebbe anche da citare Lips. I, 8: ma la richiesta di ἀπογραφή del creditore
è corroborata dall'assenso espresso della debitrice (1.16): e in realtà, penso,
essenziale qui non era l'istanza del creditore, ma l'assenso della debitrice.

L'opinione è rafforzata anche dalla formulazione di Vars. 10, III e di *b*.
Nella *subscriptio* del primo si dice "ἐπιδέδωκα τὸ τῆς ὑπαλλαγῆς ὑπόμνημα":
cioè si definisce l'istanza alla β.τ.έ. come l'atto dell'hypallagma; *b* termina
addirittura con la proposizione "Διὸ ἐπιδίδωμι τὴν ὑπαλλαγῆν", nella quale
si pone l'accento — se non erro — sul contenuto dispositivo della dichiarazione
ai βιβλιοφ. Infatti, se è vero che qui ὑπαλλαγή equivale, per sineddoche, ad
ὑπόμνημα τ.ύ., appare più evidente il risalto che viene dato all'effetto che
l'hypomnema vuol conseguire: la costituzione del vincolo. Egualmente in
P. Ryl. II, 174, 11.12—25, la creditrice soddisfatta consente a restituire alla
debitrice, che le aveva costituita διὰ τῶν ἐ. βιβλιοθήκης una κατοχή, lo ὑπόμνημα
τῆς κατοχῆς, per la cancellazione. Ciò spiega altresì la ragione per la quale
un esemplare della denuncia, con le annotazioni appostevi dai conservatori
della β., veniva dato alla creditrice e inserito nel suo *dossier*.

Nella διαγραφή di P. Vars. 10, II (11.27—30) inoltre si distingue nettamente
fra la χρήσις ἀκολούθως τῷ γεγονότι ... δημοσίῳ δανείῳ e l'ὑπαλλαγῆ διὰ τῆς
τῶν ἐγκτήσεων βιβλιοθήκης. Queste considerazioni permettono di chiarire meglio
il senso di P. Tebt. II, 389, 11.16—18: ἀκολούθως ἢ [τ]εποίητ[α] Γαμύσ[θα]
κεφαλαίου δικαίου γραφείση ὑπαλλαγῆ δι[ὰ] τῆς βιβλιοθήκης: dove l'ὑπαλλαγή
significa non soltanto il vincolo ma la dichiarazione scritta (il che equivale
allo ὑπόμνημα τῆς ὑπαλλαγῆς di Vars. 10. III) e la conseguente annotazione.

8. Se quanto precede è esatto, ne viene di conseguenza che l'hypallagma
si potesse costituire anche unilateralmente dal debitore, senza atti pubblici
e, (in questo caso almeno) ἐπίσταλμα della βιβλ.τ.έ. Appare fondato il dubbio
che la προσαγγελία di P. Oxy. III, 483 — l'unica fino ad ora rinvenuta che si

riferisca, secondo l'opinione comune, ad un ὑπάλλαγμα — non avesse ad oggetto questo vincolo, ma un diverso diritto di garanzia, di natura reale, forse una ὑποθήκη. Infatti nella parte conservata del documento non vi è cenno alcuno del diritto che s'intendeva costituire a favore del creditore. Il *petitum* è generico e riguarda l'autorizzazione al notaio di redigere (τελειῶσαι) l'atto: l'intento negoziale doveva essere espresso dov'è ora la lacuna. Con quanto precede modifico l'opinione da me espressa in contrasto con il v. Woess, in *Aegyptus, cit.*, p. 63 (§ 9 in fine).

9. L'hypallagma di *b* copre anche gli interessi, ciò che sembra contraddire all'ipotesi innanzi da me preferita, che non vi fosse stata stipulazione di interessi. Ma se si pensa che Teforsais consente l'hypallagma ben due anni dopo la scadenza del debito, si può ritenere che gli interessi ai quali anche sono vincolate le due arure siano quelli moratori nella misura legale (cfr. *Mitteis, Grundzüge*, p. 118). Infatti, mentre in P. Vars. 10, I, II, III si indicano sempre, oltre il capitale, gli interessi pattuiti, nella frequente misura del 12% annuo, in *b* gli interessi vengono soltanto nominati, come se la indicazione della misura non fosse necessaria perchè sottintesa e preveduta dall'ordinamento.

[Roma]

Giuseppe Flore